Studio
DE MARCH

DOTTORI **COMMERCIALISTI**

Omar De March
Eros De March

Ambra Mattiello
Manuel Bandiera
Fabio Perissinotto
Lorenzo Crescente
Massimo Motta

Circolare informativa n. 03 del 27 marzo 2021

DECRETO SOSTEGNI
Contributo a fondo perduto

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 41 del 22.03.2021 (c.d. "Decreto Sostegni") in vigore dal 23 marzo 2021.

E' previsto, fra l'altro, un **contributo a fondo perduto** a ristoro di titolari di partita IVA, svolgenti attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario.

SOGGETTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO.

- titolari di partita iva attiva esercenti attività d'impresa, lavoro autonomo e titolari di reddito agrario, indipendentemente dal codice ATECO di appartenenza
- spetta anche ai contribuenti in regime dei "minimi" e "forfettari"

Per tutti, purché i ricavi o compensi del 2019 (per i soggetti con esercizio "solare") siano non superiori a 10 milioni di euro.

Come precisato dall'Agenzia Entrate con la propria Guida, i ricavi/compensi relativi al 2019 sono individuabili attraverso la dichiarazione dei redditi (Unico 2020 per l'anno 2019).

MODELLO DICHIARATIVO	RICAVI/COMPENSI	REGIME	CAMPI DI RIFERIMENTO
Persone Fisiche (PF)	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 2
	Compensi		RE2, col. 2
	Ricavi/Compensi	Regime L. 190/2014	da LM22 a LM27, col. 3
	Ricavi/Compensi	Regime Dl 98/2011	LM2
Società di Persone (SP)	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 5
	Compensi		RE2
Società di Capitali (SC)	Ricavi		RS107, col. 2

Per i titolari di reddito agrario e attività agricole connesse, il riferimento è al campo VE50 del modello IVA2020 per il 2019.

Studio
DE MARCH

SOGGETTI ESCLUSI.

- se l'attività è cessata al 23.03.2021
- se la partita IVA è stata attivata dopo il 23.03.2021
- enti pubblici, intermediari finanziari, società di partecipazione ex art. 162-bis del tuir (come le "holding industriali")

CONDIZIONI PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO.

- fatturato e corrispettivi MEDIO MENSILE del 2020 inferiore almeno del 30% del fatturato e dei corrispettivi MEDIO MENSILE del 2019.

In caso di attivazione della partita Iva tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020, ai fini del calcolo dei mesi di attività da considerare, il mese nel quale è stata attivata la partita Iva non deve essere considerato.

Per coloro che hanno attivato la partita iva dal 1^ gennaio 2019, anche in assenza del requisito del calo di fatturato, spetta il contributo minimo.

Per determinare il "fatturato":
- si deve far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni
- vanno considerate le operazioni che hanno partecipato alle liquidazioni IVA periodiche del 2019 e 2020, considerando anche i corrispettivi delle operazioni non rilevanti ai fini IVA.

L'Agenzia Entrate con la propria Guida, ha precisato che:
- devono essere considerate tutte le fatture attive, al netto dell'Iva, immediate e differite, relative a operazioni effettuate in data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre
- si devono considerare le note di variazione (art. 26 del Dpr n. 633/1972), aventi data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre
- **si devono considerare anche le cessioni dei beni ammortizzabili**
- gli esercenti attività di commercio al dettaglio e attività assimilate devono considerare l'importo totale dei corrispettivi – al netto dell'Iva – delle operazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre, sia per quanto riguarda i corrispettivi trasmessi telematicamente sia per quelli soggetti ad annotazione
- i commercianti al dettaglio che applicano la ventilazione dei corrispettivi o il regime del margine oppure nel caso delle agenzie di viaggio, l'importo può essere riportato al lordo dell'Iva, applicando la stessa regola sia con riferimento al 2019 che al 2020
- gli esercenti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini dell'Iva, per esempio le cessioni di tabacchi e di giornali e riviste, devono considerare anche l'importo degli aggi relativi a tali operazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre

Rimane confermato che il criterio di determinazione del fatturato deve essere omogeno per entrambe le annualità.

Studio
DE MARCH

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO.

- Il contributo varia da un 20% sino al 60% applicato sulla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi del 2019 e quello medio mensile del 2020.
- Il contributo non può superare in ogni caso i 150.000 euro.
- Il contributo minimo è di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche

Gli scaglioni previsti per il contributo a fondo sono:
• 60%, se ricavi/compensi 2019 inferiori o pari a 100.000 euro
• 50%, se ricavi/compensi 2019 superiori a 100.000 e fino a 400.000
• 40%, se ricavi/compensi 2019 superiori a 400.000 e fino a 1.000.000
• 30%, se ricavi/compensi 2019 superiori a 1.000.000 e fino a 5.000.000
• 20%, se ricavi/compensi 2019 superiori a 5.000.000 e fino a 10.000.000

MODALITA' PER L'OTTENIMENTO DEL CONTRIBUTO.

La domanda su modello ministeriale va presentata

TRA IL 30 MARZO ED IL 28 MAGGIO 2021

attraverso il portale "Fatture e corrispettivi"

Il contribuente potrà scegliere tra:

A) Accredito diretto sul c/c intestato o cointestato al soggetto beneficiario

B) Utilizzarlo come credito d'imposta in compensazione in F24 a fronte di imposte, contributi Inps, enti locali e assistenziali
(in questo caso non opera: il limite di 700.000 previsto per l'utilizzo in compensazione dei crediti; né il limite dei 250.000 previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del modello Unico; né il divieto di compensazione in presenza di ruoli erariali scaduti per importi superiori a 1.500 euro. Il credito non può essere ceduto a terzi.)

CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO.

- Non è tassato ai fini delle imposte sui redditi e Irap
- Non rileva per ai fini del rapporto di cui alla deducibilità degli interessi passivi (art. 61 tuir) e spese generali (art. 109, co. 5, tuir)
- Rientra nei limiti fissati dal "Quadro temporaneo degli aiuti di Stato"